

COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ

Provincia di Torino
Piazza V Martiri n. 1 - cap. 10050

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2012

C.C.N.L. 31.07.2009 - UTILIZZO RISORSE DECENTRATE

TESTO DEFINITIVO

Il giorno sette del mese di febbraio dell'anno 2013, alle ore 09.30, nel Comune di Chianocco, presenti

Il Presidente della **Delegazione trattante di parte pubblica:**
Dott.ssa **FERRARA Carmela** Segretario comunale capo

le **OO.SS.:**
Sig. ra **Franca SOFFIETTI** CGIL Funzione Pubblica

Premesso:

- che in data 20.12.2012 è stata siglata la preintesa del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2012;
- che lo schema di preintesa ha riportato il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 21.12.2012;
- che lo schema di preintesa è stato sottoscritto per presa visione ed accettazione da tutti i dipendenti dell'ente in servizio;
- che la Giunta comunale con deliberazione n. 54 del 28.12.2012, esecutiva, ha preso atto della sottoscrizione della preintesa e ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione formale e definitiva del testo contrattuale;

Si stipula la presente intesa avente per oggetto l'accordo collettivo decentrato integrativo per l'anno 2012, in applicazione dei CCNL del 22.01.2004, del 09.05.2006, dell'11.04.2008 e del 31.07.2009 per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2012.

Le parti danno preliminarmente atto che il presente accordo recepisce il quadro giuridico ed economico recato dal vigente CCNL del 31.07.2009, con validità per la parte economica per il biennio 2008-2009.

Si richiamano:

- il CCNL del 01.04.1999;
- il CCNL del 05.10.2001;
- il CCNL del 22.01.2004;



- il CCNL del 09.05.2006;
- il CCNL dell'11.04.2008;
- il CCNL del 31.07.2009;
- il D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008 n. 133 e s.m.i.;
- il D. Lgs.vo 27.10.2009, n. 150, art. 65 comma 4;
- il D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010;
- l'accordo su metodologie di valutazione e distribuzione incentivi, sottoscritto in data 12/07/2011 tra Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, i comuni aderenti al servizio associato, organizzazioni sindacali (CGIL-CISL-UIL – funzione pubblica) e le R.S.U. degli Enti;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 04.11.2011, esecutiva, relativa all'approvazione dell' accordo su metodologie di valutazione ed incentivi ad essa legati, raggiunto a livello di gestione associata dei servizi di valutazione presso la Comunità Montana, con contestuale approvazione della sezione del regolamento uffici e servizi;
- le direttive fornite dalla Giunta comunale con deliberazione n. 38/2012 del 30.07.2012, esecutiva;

ART. 1 – Sottoscrizione ed entrata in vigore

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica al personale dipendente del Comune di San Giorio di Susa; ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata nei singoli articoli, sentito il parere del Revisore dei Conti.

ART. 2 – Risorse decentrate - Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 31 del CCNL del 22.01.2004, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, dell'art. 15, commi 1 e 2 del CCNL del 01.04.1999, dell'art. 4, commi 1 e 2, del CCNL del 05.10.2001, dell'art. 32, c. 1 del CCNL del 22.01.2004 e dell'art. 4, comma 1 del CCNL del 09.05.2006.

Nell'allegato A al presente accordo si rappresenta la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, relativo all'esercizio 2012, pari a complessivi € 12.048,22, distinto, ai sensi dell'art. 31 del CCNL, nelle sue partizioni "consolidato storico" e "variabile" (vedi determina n. 42 del 09.08.2012).

Nello specifico la quantificazione tiene conto:

- dell'integrazione dell'importo pari all'1,1% del monte salari 1999, già operata ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CCNL del 05.10.2001;
- dell'integrazione dell'importo pari allo 0,62% del monte salari 2001, già operata ai sensi dell'art. 32, comma 1, CCNL del 22.01.2004;
- della conferma, sulla base delle direttive fornite dalla G.C. con deliberazione n. 26/2011 del 04.04.2011, esecutiva, della quota dell'1,2% del monte salari 1997, prevista dall'art. 15, comma 2, del CCNL del 01.04.1999 e riconfermata dall'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.01.2004;
- dell'integrazione dell'importo pari allo 0,5% del monte salari 2003 (art. 4, comma 1, CCNL del 09.05.2006).

Le parti danno atto che l'utilizzo del fondo suddetto avviene anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 33 rubricato "Istituzione e disciplina dell'indennità di comparto" del CCNL del 22.01.2004.

Con riferimento all'anno 2012 l'indennità di comparto calcolata sui dipendenti a tempo indeterminato di questo Comune viene quantificata in complessivi € 2.909,88, dedotti dall'importo complessivo di cui all'allegato A.

A detrarre dal fondo storico anche:

- le somme occorrenti per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali (€ 4.039,96), con esclusione della differenza di trattamento economico dovuta agli aumenti contrattuali relativi ai CCNL entrati in vigore dopo la corresponsione delle progressioni orizzontali (importi che sono posti a carico delle risorse contrattuali e quindi finanziate dall'ente).
- Il totale quindi del fondo disponibile viene ad essere pari ad € 5.098,38.

ART. 3 - Utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2012

a. - Reperibilità, Turno, Rischio, Disagio

Reperibilità: si riconfermano le condizioni di erogazione dell'indennità di cui trattasi già riconosciute agli operatori del servizio tecnico-manutentivo. L'indennità dovuta è pari ad € 0,86 orarie, per un massimo di n. 72 ore mensili pro-capite. Indennità complessiva per n. 2 unità: € **1.455,12**, al lordo di eventuali assenze;

Turno: istituto non attivato.

Rischio: si riconfermano le condizioni di rischio già riconosciute agli operatori del servizio tecnico-manutentivo. L'indennità dovuta ammonta ad € **360,00** per ogni unità. Indennità complessiva per n. 2 unità: € **720,00**, al lordo di eventuali assenze (somma da corrispondere: € 654,23).

Disagio: non si riconoscono posizioni di disagio.

Maneggio valori: per lo svolgimento di tale servizio viene prevista un'indennità di € 0,52 giornaliera, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, secondo quanto stabilito dagli accordi precedenti. Indennità complessiva per n. 1 unità per n. 130 giornate lavorative previste: € **67,60**.

b. - Fondi previsti da particolari disposizioni

Nel presente comma viene trattata l'utilizzazione di risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni e di risultati del personale ed in particolare:

- Incentivazione relativa alle prestazioni per la progettazione dei lavori pubblici ed atti di pianificazione;
- Incentivazione al personale addetto al servizio tributi;

Ripartizione del fondo incentivante relativo alle prestazioni per la progettazione dei lavori pubblici ed atti di pianificazione.

L'attribuzione al personale avente diritto, avviene sulla base del relativo regolamento comunale approvato dal C.C. con atto n. 23 del 26.11.2012, esecutivo, che disciplina la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per la progettazione dei lavori pubblici ed atti di pianificazione, costituito ai sensi del D. Lgs.vo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

Si richiama inoltre la delibera della Corte dei Conti a Sezioni Unite n. 51/CONTR/11 del 04 ottobre 2011, che esclude dal limite previsto dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, le risorse per il finanziamento delle prestazioni professionali di cui trattasi, da eseguire da personale comunale, che invece, se eseguite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica, produrrebbero costi aggiuntivi per il bilancio dell'Ente.

Ripartizione del fondo incentivante al personale addetto al servizio tributi..



L'attribuzione al personale avente diritto, avviene sulla base del relativo regolamento comunale, approvato dalla G.C. con atto n. 13 del 15.03.2004, esecutivo, per la costituzione e la ripartizione del fondo per l'incentivazione al personale addetto al servizio tributi, per la parte relativa all'I.C.I., costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 59, comma 1 lettera p), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Si richiama inoltre la delibera della Corte dei Conti a Sezioni Unite n. 51/CONTR/11 del 04 ottobre 2011, che ritiene incluso nel limite previsto dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, il finanziamento delle somme da destinare quale incentivo del personale comunale addetto al servizio tributi, con conseguente limite fissato a quanto stabilito per l'anno 2010 e sulla base del predetto parere, si prevede alla relativa quantificazione dell'importo nei limiti di cui sopra.

L'assegnazione nel dettaglio delle risorse viene riportata nell'importo di € 500,00 relativo alle prestazioni per la progettazione dei lavori pubblici ed atti di pianificazione e nell'importo presunto di € 400,00 per l'incentivazione al personale addetto al servizio tributi, di cui all'allegato A, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente.

c. - Particolari responsabilità

Per l'anno 2012 non sussiste l'esigenza organizzativa.

d. – Compensi per specifiche responsabilità - art. 36, c. 2, CCNL 22.01.2004

Si stabilisce di attribuire i seguenti compensi al personale delle categorie C:

Indennità Ufficiale d'Anagrafe: si ritiene di corrispondere al personale che svolge le funzioni di ufficiale di anagrafe, un'indennità di € 150,00 annuali a n. 1 dipendente in convenzione al 50% con altro comune e un'indennità di € 300,00 annuali al personale che svolge le funzioni a tempo pieno.

e. - Fondi per la produttività di gruppo ed individuale

Il fondo per la produttività di gruppo e/o individuale, detratte le indennità di rischio, reperibilità, maneggio valori ed i compensi per specifiche responsabilità, viene quantificato in via provvisoria in € 1.571,43; si dà atto che l'importo definitivo sarà liquidato dal Responsabile dell'Ufficio Personale dopo la quantificazione finale degli emolumenti dovuti i cui importi possono variare in base all'effettiva presenza in servizio (es. indennità maneggio valori, reperibilità, rischio, ecc.).

Le parti concordano che l'intero ammontare venga distribuito sulla base dei criteri indicati nell'accordo del 12/07/2011, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 04.11.2011, esecutiva.

Tutta l'attività, finalizzata al miglioramento della produttività e dei servizi, dovrà essere svolta durante il normale orario di lavoro.

Ai fini dell'assegnazione delle risorse ai singoli dipendenti, le stesse, nel loro ammontare complessivo, verranno suddivise fra i Responsabili di area in modo proporzionale al numero dei dipendenti preposti alle aree di competenza.

La quota di produttività individuale quantificata in via provvisoria secondo quanto sopra stabilito, viene determinata come segue: totale importo da distribuire presunto € 1.571,43 diviso n. 4 dipendenti a tempo pieno, 1 dipendente in convenzione al 50% per l'intero anno e 1 dipendente in convenzione al 50% per n. 7 mesi (in servizio dal 1°/6/2012) per un totale individuale presunto di € 327,95 (quota intera per dipendente in servizio per intero anno al 100% presso l'ente)..

ART. 4 – Progressioni orizzontali

Nell'anno 2012 non sono previste progressioni orizzontali, ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 562, della legge 296/2006, come previsto dalle direttive fornite dalla G.C. con deliberazione n. 38/2012 del 30.07.2012, esecutiva.

ART. 5 – Norme finali

Le parti prendono atto delle novità in materia di trattamento accessorio introdotte dall'art. 71, comma 5, del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni nella legge 06.08.2008 n. 133 e successivamente abrogato dall'art. 17, comma 23, lett. d), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, con decorrenza 01.07.2009. Con l'entrata in vigore originariamente del D.L. 112/2008 si stabiliva come le assenze dal servizio dei dipendenti non potessero essere equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, fatte salve alcune eccezioni (congedo per maternità, lutto, citazione a testimoniare, giudice popolare, gravi motivi ex art. 4, comma 1, legge 53/2000 e permessi ex legge 104/92 per i soli portatori di handicap); l'entrata in vigore del citato D.L. 78/2009, abroga di fatto, con decorrenza dal 01.07.2009, data di entrata in vigore del decreto, le precedenti disposizioni e quindi, ai fini della distribuzione delle quote di produttività ai dipendenti, non dovrà essere effettuata alcuna decurtazione per eventuali assenze dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2012.

Le parti convengono di iscrivere in bilancio al capitolo relativo al fondo di cui all'art. 15 CCNL del 01.04.1999 solo le somme che non costituiscono emolumenti fissi e ricorrenti. Le indennità ed i compensi corrisposti mensilmente (progressioni economiche e indennità di comparto) verranno dirottati sui capitoli di bilancio relativi alle retribuzioni.

Per quanto non stabilito in questa sede, si fa rimando al contratto decentrato integrativo territoriale del 21.12.1999, ai precedenti contratti integrativi a livello di ente, alle direttive stabilite dalla Giunta comunale con deliberazione della G.C. n. 38 del 30.07.2012, esecutiva, nonché ai CCNL del 01.04.1999, del 05.10.2001, del 22.01.2004, del 09.05.2006, dell'11.04.2008 e del 31.07.2009, nonché all'accordo di cui sopra, sottoscritto in data 12/07/2011.

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende operativo ed immediatamente efficace tra le parti quando si sono espletate le procedure di cui all'art. 5 del CCNL del 22.01.2004. Le parti si riservano di riaprire il confronto sulle materie non definite in questa sede mediante successivi accordi stralcio e comunque annualmente in sede di definizione e riparto delle risorse decentrate.

Chianocco, li 07 febbraio 2013

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Dott.ssa FERRARA Carmela

LE OO.SS.

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE C.G.I.L.

Sig.ra Franca SOFFIETTI

ENTE: COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ

COSTITUZIONE FONDO	Anno	ALL. A)
	2012	
Lettera a) primo comma art. 15		consolidato storico
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)		
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità)		
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità della prestazione individuale)		
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi)	€ 2.703,40	
Quota parte delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 31, c. 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati	€ 1.343,22	
Lettera b) primo comma art. 15		consolidato storico
Risorse aggiuntive (0,5+2,5% del monte salari 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 06.07.1995		
Risorse aggiuntive (ulteriore incremento del 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996		
Lettera c) primo comma art. 15		consolidato storico
Risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dall'applicazione del CCNL		
Lettera d) primo comma art. 15		variabile
Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997		
Lettera e) primo comma art. 15		variabile
Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, . 57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobilità e 20% produttività individuale e collettiva)		



fondo secondo CCNL 2006-2009

Lettera f) primo comma art (15		consolidato storico
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, c. 3 del D.Lgs 29/1993, ovvero i risparmi derivanti dalla cessazione della corresponsione di trattamenti economici erogati a dipendenti a seguito di leggi, regolamenti o atti amministrativi, ma non dovuti in quanto non previsti contrattualmente		
Lettera g) primo comma art. 15		
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1996, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995	€ 2.596,75	
Lettera h) primo comma art. 15		consolidato storico
Risorse destinate alla corresponsione della indennità di € 1.500.000 di cui all'art.37, e. 4 del CCNL del 6.7.1995 (indennità di direzione e di Staff al personale della ex VIII qualifica)		
Lettera j) primo comma art. 15		variabile
Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno successivo	€ 572,76	
Lettera k) primo comma art. 15		consolidato storico
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17	€ 900,00	
Lettera l) primo comma art. 15		Variabile
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega delle funzioni		
Lettera m) primo comma art. 15		variabile
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1/4/99		
Secondo comma art. 15		variabile
Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell' 1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997.	€ 1.321,74	

Quarto comma art. 15		<i>variabile</i>
Gli importi previsti dal c. 1, lett. b), e) e dal c. 2 possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità		
Quinto comma art. 15		<i>consolidato storico</i>
In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione che comportino un incremento stabile della dotazione organica		
Quinto comma art. 15		<i>variabile</i>
Per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche		
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 1		<i>consolidato o storico</i>
Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 1.688,73	
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2		<i>consolidato</i>
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 (4,79 + 1.372,41 = 100% TECNICO CESSATO DAL 01/07/2011)	€ 1.377,20	
ART 14 c.4 CCNL 1/4/99		<i>consolidato</i>
Riduzione del Fondo straordinari anno 2000 in misura pari al 3%		
ART 32 c1. ccnl 16.10.03		<i>consolidato</i>
Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.	€ 1.035,87	



fondo secondo CCNL 2006-2009

ART 32 c2. ccnl 16.10.03				
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate Indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;				<i>consolidato</i>
ART 4 c. 1 ccnl 09.05.2006				
Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.1.2.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€	806,66		<i>consolidato</i>
ART 8 c. 2 ccnl 11.04.2008				
Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2006 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,60% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%,				<i>consolidato</i>
ART 4 c. 2 ccnl 31.07.2009				
valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata Integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali: a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%				<i>variabile</i>
DECURTAZIONE QUOTA PERSONALE A.T.A. TRASFERITO ALLO STATO	€	362,30		<i>consolidato</i>
DECURTAZIONE QUOTA PERSONALE CESSATO (ART. 9 C. 2 BIS D.L. 78/2010) - PARTE FISSA	€	464,15		<i>consolidato</i>
DECURTAZIONE QUOTA PERSONALE CESSATO (ART. 9 C. 2 BIS D.L. 78/2010) - PARTE VARIABILE	€	99,25		<i>variabile</i>
QUOTA SALARIO ANZIANITA' PERSONALE CESSATO NEL 2011 NON APPLICABILE AI SENSI ART. 9 C. 1 D.L. 78/2010	€	1.372,41		<i>consolidato</i>
TOTALE	€	12.048,22		
Totale Risorse Stabili	€	9.925,73		
Totale Risorse Variabili	€	2.122,49		
fondo straordinario art.14 comma 1				
INCENTIVAZIONI PRESTAZIONI PERSONALE	€	900,00		
QUOTA PER PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€	4.039,96		

fondo secondo CCNL 2006-2009

QUOTA IND. COMPARTO CARICO F.E.S.	€	2.909,88
INDENNITA' ECONOMO	€	67,60
INDENNITA' RISCHIO	€	654,23
REPERIBILITA'	€	1.455,12
INDENNITA' UFFICIALE D'ANAGRAFE	€	450,00
TOTALE (DA DIVIDERE PER 6 DIPENDENTI, DI CUI DUE IN CONVENZIONE):	€	1.571,43

